

## Proposta di accordo di Transazione

Tra

Il **Comune di Biella**, con sede legale in Biella, via Battistero n. 4, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato ai fini della sottoscrizione della presente transazione dall' assessore al personale dott.ssa Fulvia Zago

E

La **FP Cgil Biella**, con sede legale in Biella, Via Lamarmora n. 4, in persona del segretario generale sig. Mario Paonessa, in rappresentanze delle signore: Agosti Angelica, Davi Silvana, Derrù Donatella, Garavello Nadia, Grosso Chiara, Lafirenze Rita, Martiner Bot Cinzia, Minari Monica, Moriconi Pola, Pangaro Concetta, Pierro Giovanna, Rondo Chiara, Rosso Rossana, Sauda Anna, Turri Lorenza, Vacca Mariateresa, iscritte Cgil, che gli hanno conferito espresso mandato alla sottoscrizione della presente transazione

### Premesso

- che tra il Comune di Biella e le signore Agosti Angelica, Davi Silvana, Derrù Donatella, Garavello Nadia, Grosso Chiara, Lafirenze Rita, Martiner Bot Cinzia, Minari Monica, Moriconi Pola, Pangaro Concetta, Pierro Giovanna, Rondo Chiara, Rosso Rossana, Sauda Anna, Turri Lorenza, Vacca Mariateresa, tutte iscritte FP Cgil Biella, è insorto contenzioso relativamente all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 31 del CCNL 14/9/2000;
- che la questione è stata definita dalla Corte di Appello di Torino con Sentenza n. 828 del 17 dicembre 2012, passata in giudicato, la quale ha stabilito che *"nei periodi di chiusura delle scuole le appellanti sono a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento entro i limiti massimo di 20 ore mensili e minimo di 120 ore annue"*.
- che, successivamente a tale sentenza, le lavoratrici hanno rivendicato, mediante lettera di diffida, il pagamento delle ore medio tempore lavorate in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla predetta sentenza;
- che è intenzione delle parti giungere a una composizione transattiva della controversia, al fine di prevenire futuri motivi di conflitto, nonché di garantire il miglior funzionamento del servizio scolastico nell'interesse degli utenti;
- Tutto ciò premesso, le parti hanno concordato di risolvere ogni questione relativamente alla questione in oggetto in base ai punti che seguono.


\*\*\*\*\*



1. Le premesse formano parte integrante della presente scrittura.
2. Dal primo settembre all'ultimo venerdì di giugno di ogni anno, comprendenti le interruzioni di Natale e Pasqua. Durante le quali il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall'Ente o per attività lavorative connesse al profilo d'inquadramento, per un numero di ore

non superiore alle 12 mensili. Le date di chiusura di Natale e Pasqua saranno stabilite di anno in anno come da calendario scolastico regionale.

3. Dal lunedì successivo all'ultimo venerdì di giugno, saranno svolte quattro settimane di attività ulteriori. Tali attività saranno compensate con l'incentivo economico vigente. Gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all'art. 15 del citato CCNL.
4. La prestazione di lavoro del personale educativo destinata al rapporto diretto educatore-bambini è fissata in trenta ore settimanali. Alle attività integrative è destinato un monte orario non superiore a venti ore mensili e minimo di 120 ore annue. Nell'ambito del M.O. il personale educativo aderisce al progetto accoglienza e ricongiunzione dedicandovi 80 ogni anno scolastico.
5. Sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
6. Il progetto di monte ore sarà stilato e concordato tra il personale educativo e il responsabile dei servizi entro il 30 settembre dell'anno scolastico in corso.
7. Il rapporto educatore bambini, 1 a 6 sugli iscritti
8. Sostituzioni personale educativo: Nei casi di vacanza d'organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, il Comune, garantisce le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplina le modalità di assunzione del personale necessario nell'ambito della disciplina dell'art. 7 del CCNL 14/9/2000.
9. Piano ferie: dalla fine delle settimane di attività ulteriori al 31 agosto. Eventuali giorni ancora spettanti possono essere usufruiti individualmente o con ponti da concordare con l'Ente.
10. Le Educatrici ricorrenti ancora in servizio presso i nidi, avranno riconosciute il 50% delle ore maturate all'atto della vertenza e da determinarsi in un accordo separato. Tali ore saranno compensate in modalità di recupero rispettando le esigenze del servizio e con un accordo siglato dal singolo ricorrente, assistito dal suo rappresentante CGIL, e il Comune di Biella.
11. Le Educatrici ricorrenti che sono state trasferite in altri ambiti lavorativi avranno riconosciute le ore maturate fino al trasferimento. Tali ore saranno compensate in modalità di recupero con un accordo siglato dal singolo ricorrente, assistito dal suo rappresentante CGIL, e il Comune di Biella.
12. Le Educatrici ricorrenti che andranno in pensione entro l'anno 2015 avranno riconosciute le ore maturate fino all'anno 2014. Tali ore saranno compensate in modalità di recupero con un accordo siglato dal singolo ricorrente, assistito dal suo rappresentante CGIL, e il Comune di Biella.
13. Le ricorrenti Sauda Anna e Pangaro Concetta che hanno interrotto il rapporto di lavoro concorderanno con il comune di Biella le modalità di rimborso.



Flavio